

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 259

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 13 dicembre 2018

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA
REGIONALE PER L'ANNO 2018

Art. 1*(Modifica alla l.r. 13/1990)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo) è inserito il seguente:

“1 bis. Nelle zone montane e nelle zone soggette a vincoli naturali significativi, designate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ai fini del rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi alle strutture adibite al ricovero degli animali e alle altre infrastrutture e attrezzature produttive agricole è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, compresi entro i confini del comune di appartenenza o di comuni limitrofi.”.

Art. 2*(Modifiche alla l.r. 34/1992)*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), le parole: “conformi agli strumenti urbanistici generali oppure rientranti nelle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 15, della presente legge” sono sostituite dalle parole: “anche in variante al PRG,” e sono aggiunte in fine le seguenti parole: “con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 15 e dall'articolo 26 della presente legge”.

2. Il comma 6 dell'articolo 25 della l.r. 34/1992 è sostituito dal seguente:

“6. La conformità è accertata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. L'inutile decorso del termine, in presenza del parere favorevole della commissione consiliare, produce gli effetti della declaratoria di conformità.”.

3. Al comma 7 dell'articolo 25 della l.r. 34/1992 le parole: “dal decreto regionale di conformità” sono sostituite dalle parole: “dalla deliberazione o dall'inutile decorso del termine di cui al comma 6”.

Art. 3*(Modifiche alla l.r. 17/1995)*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi), le parole: “bovini, ovini, caprini ed

equini” sono sostituite dalle parole: “di bovini, ovini, caprini, equini e cervidi”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 17/1995 è inserito il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione dell’indennizzo di cui al comma 1.”.

3. L’articolo 4 della l.r. 17/1995 è abrogato.

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 4/1996)

1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero), le parole: “Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima” sono sostituite dalle parole: “dirigente della struttura organizzativa regionale competente” e le parole: “del servizio” sono sostituite dalle parole: “della struttura organizzativa”.

2. Al comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 4/1996 le parole: “Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima” sono sostituite dalle parole: “dirigente della struttura organizzativa regionale competente” e le parole: “del servizio” sono sostituite dalle parole: “della struttura organizzativa”.

3. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 39 bis della l.r. 4/1996 le parole: “del servizio regionale sport” sono sostituite dalle parole: “della struttura organizzativa regionale competente in materia di sport o suo delegato”.

4. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 39 bis della l.r. 4/1996 le parole: “del servizio turismo” sono sostituite dalle parole: “della struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo”.

5. Al comma 3 dell’articolo 44 della l.r. 4/1996 le parole: “del servizio” sono sostituite dalle parole: “della struttura organizzativa”.

Art. 5

(Modifica alla l.r. 26/1996)

1. Dopo il comma 8 dell’articolo 28 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), è aggiunto il seguente:

“8 bis. La procedura di cui al comma 8 si applica, per quanto compatibile, anche ai fini dell’approvazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera i), della l.r. 13/2003.”.

Art. 6*(Modifiche alla l.r. 45/1998)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), è inserito il seguente:

“4 bis. La Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la Commissione consiliare competente, aggiorna la definizione dei servizi minimi del presente articolo sulla base delle disposizioni vigenti in materia.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 45/1998 le parole: “in sei anni” sono sostituite dalle parole: “dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa europea, statale e regionale vigente in materia”.

3. L'articolo 20 della l.r. 45/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 20 (Affidamento dei servizi)

1. L'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e ferroviario è effettuato in conformità alla normativa europea e statale vigente.”.

4. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 45/1998 le parole: “dall'articolo 26, allegato A, del r.d. 148/1931” sono sostituite dalle parole: “dalla normativa europea e statale vigente”.

Art. 7*(Modifica alla l.r. 20/2001)*

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), le parole: “, di rinunce e transazioni” sono soppresse.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 20/2001 dopo le parole: “i contratti e le convenzioni” sono inserite le parole: “, comprese le transazioni”.

3. Al comma 1 dell'articolo 16 bis della l.r. 20/2001, dopo le parole: “i contratti e le convenzioni” sono inserite le parole: “, comprese le transazioni,”.

Art. 8*(Modifiche alla l.r. 31/2001)*

1. Al comma 1 dell'articolo 48 bis della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “nonché delle altre disposizioni di legge riguardanti le procedure inerenti alle fasi della spesa”.

2. Il Titolo V e l'articolo 72 della l.r. 31/2001 sono abrogati.

Art. 9

(Modifiche alla l.r. 34/2001)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale), come modificato dal comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine dei relativi procedimenti è fissato in sessanta giorni."

2. Il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:

"5. I componenti del Comitato operano a titolo gratuito."

Art. 10

(Modifica alla l.r. 13/2003)

1. La lettera i) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), è sostituita dalla seguente:

"i) approva gli atti relativi al passaggio dei beni immobili dal patrimonio indisponibile a quello disponibile ed esercita il potere di indirizzo sulla destinazione del ricavato delle vendite dei beni medesimi;"

Art. 11

(Modifiche alla l.r. 20/2003)

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è aggiunto in fine il seguente:

"1 quater. La Regione attiva rapporti di collaborazione con il sistema delle Camere di commercio di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), per l'attuazione di iniziative volte in particolare al sostegno della competitività e alla promozione del sistema imprenditoriale marchigiano, alla semplificazione degli oneri a carico delle imprese, nonché al supporto al placement e all'orientamento al lavoro e alle professioni. A tal fine la Regione individua la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche

quale interlocutore privilegiato per la stipula di accordi, intese o convenzioni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 580/1993.”.

2. Al comma 9 dell'articolo 28 della l.r. 20/2003 le parole: “legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)” sono sostituite dalle parole: “legge 580/1993”.

Art. 12

(Modifica alla l.r. 9/2004)

1. Il comma 12 dell'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale), è sostituito dal seguente:

“12. I componenti dell'Osservatorio operano a titolo gratuito.”.

Art. 13

(Modifiche alla l.r. 6/2005)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), è inserita la seguente:

“b bis) albero monumentale:

- 1) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
- 2) i filari o le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico o culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
- 3) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica o culturale, quali ville, monasteri, chiese, orti botanici o residenze storiche;”.

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/2005 è inserita la seguente:

“e bis) boschi vetusti: le formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicate, che per età, forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali o spirituali presentano caratteri di preminente interesse tali da richiedere il riconoscimento di un'azione di conservazione speciale;”.

3. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 6/2005 dopo le parole: "ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)" sono inserite le parole: "e dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali)".

4. Al comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 6/2005 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Fermo restando il rispetto delle distanze indicate al comma 2 e nel presente comma, costituisce utilizzo in agricoltura l'abbruciamento del materiale suddetto ovvero di altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto inteso come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione degli incendi o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali. Per le attività e le modalità di tale abbruciamento si applica il comma 6 bis dell'articolo 182 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai sensi della lettera b) del comma 8 dell'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116".

5. Nel testo e nella rubrica degli articoli della l.r. 6/2005 le parole: "piano forestale regionale" o "piano forestale", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole: "Programma forestale regionale".

6. Il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 6/2005 è abrogato.

7. Fermo restando quanto previsto dalla l.r. 6/2005, la Giunta regionale adotta, previo parere della commissione assembleare competente, gli atti necessari al recepimento delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), in particolare quelle previste dagli articoli 6, comma 7; 7, comma 11; 8, comma 8; 9, comma 3, e 10, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

Art. 14

(Modifiche alla l.r. 9/2006)

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), la parola: "temporaneo" è soppressa.

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 9/2006 le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole: "di cui ai commi 1 e 1 bis".

3. Al comma 4 dell'articolo 47 della l.r. 9/2006 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché gli attestati di qualifica di II livello rilasciati a seguito del superamento di esami finali relativi a percorsi formativi specifici, autorizzati dalla Regione, di durata non inferiore a quattrocento ore. Un funzionario regionale fa parte della commissione d'esame per il rilascio di tali attestati".

4. Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 9/2006 le parole: ", almeno ogni due anni," sono soppresse.

Art. 15

(Modifica alla l.r. 32/2008)

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne), le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "10 per cento".

Art. 16

(Modifiche alla l.r. 21/2011)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), le parole: "Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono adottate" sono sostituite dalle parole: "La Giunta regionale adotta" e la parola: "indicati" è sostituita dalla parola: "indica".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 21/2011 la parola: "utilizzabile" è sostituita dalla parola: "utilizzata" e dopo le parole "di almeno due ettari" è aggiunta la parola "contigui".

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 21/2011 la parola: "utilizzabile" è sostituita dalla parola: "utilizzata" e dopo le parole "di almeno 3 ettari" è aggiunta la parola: "contigui".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 21/2011 è inserito il seguente:

"2 bis. Le tipologie e le caratteristiche degli alloggi, delle strutture e delle attrezzature da utilizzare nel caso di ospitalità con piazzole di sosta sono determinate con deliberazione della Giunta regionale."

5. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 21/2011, è sostituito dal seguente:

"2. Al fine indicato al comma 1, l'azienda garantisce che:

- a) almeno il 30 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga dalla produzione aziendale;
- b) un ulteriore 30 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga da aziende agricole singole o associate della Regione come prodotto tracciato o tracciabile;
- c) un massimo del 20 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua provenga da acquisti effettuati presso artigiani alimentari della zona o presso aziende di trasformazione dei prodotti agricoli locali operanti nel territorio regionale, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, per i prodotti tradizionali individuati ai sensi della normativa statale vigente, per i prodotti considerati biologici dalla normativa europea e statale e per i prodotti a marchio Qualità garantita dalle Marche (QM);
- d) la quota residua massima del 20 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, provenga dalla normale distribuzione commerciale.”.

6. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 21/2011 le parole: “o di collaboratori associati” sono soppresse.

7. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 21/2011 le parole: “spuntini, pasti” sono sostituite dalla parola: “alimenti”.

8. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 21/2011 è inserita la seguente: “c bis) non espone al pubblico la SCIA;”.

9. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 21/2011 è aggiunta la seguente: “d bis) viola gli obblighi previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 21 non altrimenti sanzionati.”.

10. Al comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 21/2011 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per le sanzioni di cui al comma 4 restano ferme in particolare le disposizioni sulla diffida di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.”.

11. L'articolo 19, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 e le lettere b) ed e) del comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 21/2011 sono abrogati.

Art. 17*(Modifiche alla l.r. 12/2012)*

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche-SUAM), le parole: "aggiudicatrice e" sono soppresse.

2. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 12/2012 le parole: "ed al relativo direttore" sono soppresse.

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 12/2012 dopo le parole: "lavori pubblici" sono inserite le parole: "di importo superiore a 150.000,00 euro" e dopo le parole: "beni e servizi" sono aggiunte le parole: "al di sopra della soglia di rilevanza comunitaria".

4. All'alinea del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 12/2012 le parole: "a centomila euro" sono sostituite dalle parole: "alla soglia di rilevanza comunitaria".

5. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 12/2012 le parole: "di cui all'articolo 4, comma 2," sono sostituite dalle parole: "comunque tenuti ad avvalersi della SUAM, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 4,"; la parola: "pari" è sostituita dalla parola: "fino" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in base ai criteri e alle modalità stabilite dalla Giunta regionale".

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 12/2012 è inserito il seguente:

"2 bis. I rapporti tra la SUAM e i soggetti tenuti ad avvalersene sono disciplinati da apposita convenzione."

7. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 12/2012 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la copertura dei costi connessi all'attività della SUAM per gli enti di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 4."

8. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 12/2012 la parola: "pari" è sostituita dalla parola: "fino".

9. Dopo l'articolo 7 della l.r. 12/2012 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis (Disposizioni finanziarie)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per gli anni 2019 e 2020 rispettivamente la spesa di euro 880.000,00 ed euro 850.000,00 iscritta a carico della Missione 1, Programma 03, del bilancio 2018/2020.

2. La copertura degli oneri autorizzati al comma 1 è garantita dalle risorse già iscritte a carico dei seguenti titoli del bilancio 2018/2020:

- Titolo 3 Tipologia 1: euro 480.000,00 ed euro 450.000,00;

- Titolo 3 Tipologia 5: euro 400.000,00 ed euro 400.000,00.

3. Per gli anni successivi l'entità delle entrate e delle spese è stabilita con le rispettive leggi di bilancio."

10. Le lettere h), i), l) e n) del comma 2 dell'articolo 2; i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3; la lettera c) del comma 3 e il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 12/2012 sono abrogati.

11. La Giunta regionale attiva la procedura di mobilità regionale ai sensi dell'articolo 30, comma 2 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per il personale che, alla data di entrata in vigore di questa legge, risulta in distacco o ha concluso un periodo di distacco presso la SUAM ai fini di cui alla l.r. 12/2012. Il suddetto personale che non partecipi alla procedura di mobilità o che agli esiti della stessa non risulti idoneo o in posizione utile in graduatoria ai fini del trasferimento è riassegnato all'ente di appartenenza.

Art. 18

(Modifica alla l.r. 32/2014)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia), è inserito il seguente:

"1 bis. Ai fini di cui al comma 1 la Regione e gli enti da essa dipendenti, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario regionale e le Aziende pubbliche di servizi alla persona, in forma singola o associata, verificano la possibilità di utilizzare le forme di coprogettazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), per la progettazione e la gestione di sistemi complessi."

Art. 19

(Modifiche alla l.r. 4/2015)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico), dopo le parole: "e all'esercizio" sono inserite le parole: "e gestione".

2. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 4/2015 sono sopresse le parole: "e gestione" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "I gestori di dispensari stagionali comunicano al Comune e all'ASUR il periodo e l'orario di apertura."

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 4/2015 sono inseriti i seguenti:

“4 bis. Nelle zone in cui è prevista una farmacia convenzionata, i dispensari eventualmente presenti sono soppressi a decorrere dall'apertura della farmacia medesima.

4 ter. La disposizione di cui al comma 4 bis si applica anche nel caso di apertura di farmacie succursali.”

4. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 4/2015 le parole: “nell'UPB 52821” sono sostituite dalle parole: “nella Missione 13”.

5. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 4/2015 le parole: “proprie della Regione” sono sostituite dalle parole: “dell'ARS” e sono aggiunte in fine le seguenti parole: “con eventuale compartecipazione dei concorrenti alla copertura dei costi amministrativi”.

Art. 20

(Modifica alla l.r. 8/2018)

1. All'alinea della lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 8 (Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”, 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22), dopo le parole: “nuove costruzioni” sono inserite le seguenti: “e ristrutturazioni”.

Art. 21

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 22

(Modifiche e abrogazioni)

1. All'allegato 2, Tabella B, alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) le parole: “Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale - mandato gratuito” sono soppresse.

2. Sono o restano abrogati:

- a) l'articolo 21 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche);
- b) gli articoli 53 e 111 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 (Ordinamento contabile della Regione e procedure di programmazione);
- c) i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 1986, n. 14 (Norme regionali in materia di controllo e snellimento di procedure urbanistico-edilizie ed in materia di sanzioni e sanatoria delle opere abusive);
- d) la legge regionale 18 giugno 1987, n. 30 (Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico);
- e) la legge regionale 27 dicembre 1994, n. 50 (Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta);
- f) la legge regionale 27 dicembre 1994, n. 52 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della L.R. 18 giugno 1987, n. 30 concernente "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico");
- g) il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 19 novembre 1996, n. 47 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle aziende sanitarie);
- h) la legge regionale 14 febbraio 2000, n. 7 (Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica);
- i) il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano);
- l) il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del bollettino ufficiale della regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi);
- m) l'articolo 37 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2005), è abrogato;
- n) l'articolo 28 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009);
- o) l'articolo 35 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009);
- p) il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network).